



GIUNTA REGIONE MARCHE

**SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO
DEL TERRITORIO**

**P. F. QUALITA' DELL'ARIA BONIFICHE
FONTI ENERGETICHE E RIFIUTI**

Alle autorità competenti e agli organismi esterni del territorio regionale:

Al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale - CEA – Rifiuti – Energia –
Acque della Provincia di Ascoli Piceno

Luigina Amurri

PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Al Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Ascoli Piceno

Ugo Galanti

PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

Al Dirigente del Servizio Aree verdi e qualità urbana del Comune di San
Benedetto del Tronto

Farnush Davarpanah

PEC: protocollo@cert-sbt.it

Al Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia della Provincia di Fermo

Roberto Fausti

PEC: provincia.fm.ambiente@emarche.it

Al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Macerata

Luca Addei

PEC: provincia.macerata@legalmail.it

Al Dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Civitanova Marche

Maurizio Scarpecci

PEC: comune.civitanovamarche@pec.it

Al Dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Macerata

Tristano Luchetti

PEC: comune.macerata@legalmail.it

Al Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Ancona

Sergio Bugatti

PEC: ambiente@cert.provincia.ancona.it

Al Dirigente dell'Area Tecnica, Territorio, Ambiente del Comune di

Senigallia

Gianni Roccatò

PEC: comune.senigallia@emarche.it

Al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici – Servizio Tecnologico del Comune di
Ancona

Luciano Lucchetti

PEC: comune.ancona@emarche.it

Al Dirigente dell'Area Servizi Tecnici del Comune di Jesi

Francesca Sorbatti
PEC: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Al Responsabile del Servizio 6 - Pianificazione Territoriale - Urbanistica -
Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo della Provincia di
Pesaro e Urbino
Maurizio Bartoli
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Al Dirigente del Settore IX - U.O. Ecologia Urbana del Comune di Fano
Adriano Giangolini
PEC: comune.fano@emarche.it

All'Energy Manager del Comune di Pesaro
Annarita Santilli
PEC: comune.pesaro@emarche.it

All'Amministratore delegato della M&P SpA
Erminio Copparo
PEC: parcheggiancona@legalmail.it

Al Dirigente Servizi Tecnici dell'ASET SpA
Giovanni Corigliano
PEC: info@cert.asetservizi.it

All'Amministratore unico della Megas.Net SpA
Alighiero Omiccioli
PEC: megas.net@legalmail.it

Al Responsabile Servizi tecnici e Controlli Impianti termici dell'ASPES SpA
Stefano Ricci
PEC: aspes@legalmail.it

Al Direttore del Centro di Ecologia e Climatologia - Osservatorio Geofisico
Sperimentale Scarl
Maurizio Di Marino
PEC: centrodiologia@pec.it

**Oggetto: L.R. 19/2015 (Norme in materia di impianti termici): Chiarimenti su
autocertificazione impianti installati tra fine campagna 2013-2014 e il 15/05/2015**

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenuteci dai manutentori operanti nel territorio della provincia di Ancona, relative alle scadenze da rispettare per l'autocertificazione degli impianti installati tra la fine della campagna 2013-2014 e l'entrata in vigore della L.R. 19/2015 (15 maggio 2015), riteniamo utile fornire le seguenti delucidazioni ed indicazioni operative, lasciando ai singoli Soggetti Esecutori in indirizzo la valutazione sulla possibilità e sull'opportunità di applicazione delle stesse nel territorio di competenza (ci



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO
DEL TERRITORIO

P. F. QUALITÀ DELL'ARIA BONIFICHE
FONTI ENERGETICHE E RIFIUTI

riferiamo in particolare alla facoltà di concedere la possibilità al manutentore di ritrasmettere entro il 31/12/2017, corredato di bollino, il REE già trasmesso in precedenza senza segno identificativo: si veda a seguire), evidenziando in ogni caso che, a nostro parere, l'applicazione delle predette indicazioni consentirebbe di evitare future contestazioni da parte di manutentori e consumatori.

La DGR 1837 del 15 dicembre 2008 (attuativa della L.R. 9/2008, abrogata con l'entrata in vigore della L.R. 19/2015) stabiliva quanto segue: *“Per le prime accensioni di ogni tipo di impianto/nuova caldaia l'installatore dovrà inviare l'allegato G o F previsto dal D.Lgs. 192/05 all'Autorità Competente e potrà rimandare alla prima data utile di manutenzione, l'invio dell'autocertificazione corredata dal Bollino Verde.”*

La disposizione prevedeva quindi che, alla prima manutenzione successiva all'installazione dell'impianto, occorreva inviare l'autocertificazione munita di bollino.

Va considerato però che, per gli impianti in questione (installati dopo il termine della campagna 2013-2014 e il 15 maggio 2015), in molti casi non è stato possibile inviare il Rapporto di controllo tecnico con bollino alla prima manutenzione utile dopo l'installazione perché in quel periodo, in fase di elaborazione della nuova legge regionale, non si è dato avvio ad un nuovo biennio di autocertificazione e molte autorità competenti non avevano più bollini verdi disponibili.

Si ritiene senz'altro che la fattispecie in questione rientri nella proroga al 31/12/2017 concedibile dalle autorità competenti agli impianti privi di autocertificazione 2013-2014, in base all'attuale versione dell'art. 18, comma 1, lettera i) della L.R. 19/2015.

Secondo la precedente versione dell'art. 18, comma 1, lettera i), gli impianti privi di autocertificazione 2013-2014 erano assoggettati all'obbligo di invio dell'autocertificazione (REE con bollino) entro il 30/06/2017; siccome per la data del 30/06/2017 in alcuni territori, per problemi organizzativi, non sarebbero stati ancora disponibili i nuovi bollini, la legge è stata modificata, permettendo alle Autorità competenti di disporre la proroga del termine per l'invio del REE con bollino al 31/12/2017.

Laddove l'Autorità competente abbia prorogato l'invio del REE al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera i) (proroga al 31/12/2017 dell'invio del REE con bollino per gli impianti privi di autocertificazione 2013-2014 e per gli impianti diversi da quelli tra 10 e 100 kW con generatore di calore a fiamma, alimentati a gas metano o GPL), sarà quindi possibile agire come segue.

Qualora, per gli impianti in questione, sia già stato inviato (come segnalatoci) un REE privo di bollino, si ritiene possibile inviare nuovamente al soggetto esecutore, purché entro il termine di proroga stabilito dall'Autorità competente, lo stesso REE già trasmesso, integrandolo con l'apposizione del segno identificativo.



Qualora invece, per gli impianti di cui trattasi, si disponga di un REE non ancora inviato, sarà necessario procedere all'invio dello stesso REE, apponendovi previamente il bollino, sempre entro il termine di proroga. Le modalità da seguire per l'invio del REE con bollino sono quelle già in vigore presso ciascun soggetto esecutore (a cui comunque occorre rivolgersi, per eventuali chiarimenti in merito).

Nei territori in cui non è stata disposta la proroga al 31/12/2017 consentita dall'art. 18, comma 1 lett. i), era invece necessario rispettare il termine del 30/06/2017 e non è più possibile procedere alla trasmissione del REE corredato di bollino, essendo ormai passata tale scadenza.

In altre parole, nei territori ove è stata disposta la proroga di cui sopra:

- Secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, lettera i), per gli impianti **privi di autocertificazione 2013-2014** (sia quelli installati nel periodo tra la fine della campagna 2013-2014 e il 15 maggio 2015, sia quelli che, per altri motivi, non avevano comunque inviato l'autocertificazione 2013-2014) o **diversi da quelli indicati all'art. 18, comma 1, lettera h)** si può inviare il REE con bollino (ovviamente, utilizzando il modello di REE vigente e non i vecchi Allegati G o F) entro il 31/12/2017: qualora ad oggi non lo si sia già inviato, si è quindi ancora nei termini per farlo. Gli impianti per cui, per qualche motivo, a suo tempo (in occasione della campagna 2013-2014, o dopo la fine della campagna, se installati dopo) fosse stato inviato l'Allegato G o F privo di bollino, rientrano comunque tra quelli privi di autocertificazione 2013-2014: devono quindi essere sottoposti a controllo dell'efficienza energetica ed autocertificarsi (inviare il REE con bollino) entro il 31/12/2017;

- Per gli impianti installati tra la fine della campagna 2013-2014 e il 15 maggio 2015, per cui fosse stato **già inviato il REE compilato in occasione dell'ultima manutenzione effettuata (quindi, senz'altro dal 2016 in poi)**, privo di bollino, è possibile inviare entro il 31/12/2017 lo stesso REE già trasmesso, completo di bollino.

È importante chiarire altresì che l'eventuale invio dell'Allegato G o F o del REE senza bollino, effettuato dopo la scadenza della campagna 2013-2014 e prima dell'entrata in vigore della L.R. 19/2015 (ovvero, prima del 15/05/2015) non conta ai fini del calcolo delle scadenze stabilite dall'Allegato 3: la data del prossimo controllo dell'efficienza energetica (da determinare in base a quanto stabilito dall'Allegato 3), va calcolata partendo dalla data di effettuazione del controllo risultante dal REE (comunque, risalente a non prima del 2016) **ritrasmesso con il bollino** (in altre parole, la scadenza di cui all'Allegato 3 non va calcolata a partire dalla data in cui viene trasmesso di nuovo il REE corredato di bollino, ma dalla data in cui è stato effettivamente eseguito il controllo di efficienza energetica in esso riportato).

Da ultimo, è utile sottolineare che gli impianti installati dopo l'entrata in vigore della L.R. 19/2015, e quindi dopo l'abrogazione della L.R. 9/2008 e di tutte le disposizioni ad essa collegate (compresa la DGR



UNTA REGIONE MARCHE

**SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO
DEL TERRITORIO**

**P. F. QUALITA' DELL'ARIA BONIFICHE
FONTI ENERGETICHE E RIFIUTI**

1837/2008), sono invece soggetti fin dall'origine alla periodicità di autocertificazione stabilita dall'Allegato 3 alla L.R. 19/2015, partendo dalla data di installazione.

Cordiali saluti

**Il Dirigente
Ing. Massimo Sbriscia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

KG/dg

330.20.30/2010/EFR_11/24

